



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 52934/14
SENT-10244/16
C. NOV. 5355/16
REP. 9816/16

Sez. IX civile

In persona del giudice unico

Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 52934 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.05.16 al termine della discussione orale,

tra

[redacted], C.F. [redacted],
[redacted], C.F. [redacted],

rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Ciolina, Carlo Maltese, Luigi Mazza, elett. dom. ti presso lo studio in Roma, piazza Bartolomeo Gastaldi 1,

ATTORI

e

UNICREDIT s.p.a., CF 00348170101, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi 16, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Umberto Morera, elett. dom.ta presso lo studio in Roma, largo Toniolo 6,

CONVENUTO

OGGETTO: mutuo

conclusioni: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario n. rep. 63.510 del 31.05.17 per l'importo di euro 150.000,00 stipulato dagli attori con Unicredit, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, previa all'occorrenza compensazione con il debito residuo degli attori, ed al

risarcimento del danno subito dagli attori per la mancata disponibilità delle somme indebitamente corrisposte, la liberazione dell'ipoteca.

Si è costituita la banca convenuta deducendo la genericità ed il difetto di prova della domanda e specificamente che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto dal contratto di mutuo è inferiore al tasso soglia, e comunque che il tasso di mora non è soggetto al tasso soglia.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., disattese la richiesta di CTU contabile, ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

L'atto di citazione non contiene alcun riferimento specifico alla disciplina negoziale, non riporta le clausole relative agli interessi, i tassi pattuiti o quelli che si assumano effettivamente applicati, il tasso soglia in base al quale assume l'usurarietà del contratto.


Tali essenziali riferimenti non si rinvencono neanche nel documento allegato al fascicolo di parte, denominato "estratto peritale", recante l'intestazione "SDL Centro studi", non recante l'indicazione dell'autore, il quale semplicemente riporta l'apodittica affermazione della originaria usurarietà del tasso di interesse pattuito e della conseguente gratuità del contratto.

Comunque il contratto, tempestivamente prodotto, prevede un tasso fisso pari al 6,35% nominale annuo; in caso di mora prevede l'applicazione di un tasso maggiorato del 2%, quindi pari all'8,35% ; parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. indica nell'8,58% il tasso soglia alla data della stipula del contratto.

Parte attrice afferma il carattere usurario sulla base della nota pronuncia Cass. 350/13, interpretata nel senso che la Suprema Corte avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario si debbano sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, e sulla base dell'inclusione di tutti i costi nella determinazione del tasso effettivo, ma senza indicare, con riferimento al contratto per cui è causa, a quali costi specificamente faccia riferimento (nessun elemento utile in tal senso si rinviene neanche nella perizia di parte prodotta nel secondo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. che si limita a desumere l'usurarietà dai valori nominali dei tassi corrispettivo e moratorio riportati nel contratto).

E' noto che per costante giurisprudenza (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000, C. Cost. 29/02), il tasso di mora non è sottratto al divieto di usura.

Ma la sentenza n. 350/13 non contiene alcuna affermazione del principio invocato da parte attrice, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso



sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

Parte attrice deduce ulteriormente, a sostegno della tesi della sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio – ma in realtà sollevando una questione distinta – che il contratto prevede espressamente l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, nell'ipotesi di ritardato pagamento. Ma tale fenomeno propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.


E' vero che in tale ipotesi taluno prospetta la necessità di rapportare la somma degli interessi corrispettivi e moratori – somma dei valori assoluti degli interessi maturati – alla componente di capitale della rata al fine di rideterminare il tasso effettivo; e si intende che così operando nell'ipotesi che il tasso di mora sia prossimo al tasso soglia tale rapporto è destinato a superare il limite, soprattutto nelle prime rate, nelle quali la quota di capitale è minima e la quota di interessi è massima.

Ritiene però il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. Infatti l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, è conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.00, legittimata dall'art. 120 T.U. a disciplinare l'anatocismo ai rapporti bancari, e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima né può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati.

E' questa l'unica contestazione sollevata nell'atto di citazione, alla quale si ricollega l'unica domanda di nullità proposta da parte attrice, avente per oggetto l'invalidità delle clausole che prevederebbero un interesse superiore al tasso soglia.

Solo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice ha dedotto l'indebita applicazione dell'anatocismo conseguente all'adozione dell'ammortamento alla francese.

Si tratta di domanda radicalmente nuova e come tali inammissibile. Infatti il rilievo d'ufficio delle nullità contrattuali può comportare l'esame di una ragione di nullità non dedotta dalle parti, all'interno dell'esame di una domanda già formulata che assuma il contratto quale proprio elemento costitutivo, in tal modo negando la tutela ad una pretesa fondata su un titolo viziato dalla violazione di norme imperative poste a tutela di interessi generali. In questa prospettiva la rilevabilità d'ufficio consente di dare ingresso all'esame di una questione di nullità rilevante ai fini dell'esame di una domanda che già appartiene al processo ma non giustifica l'esame di domande nuove tardivamente proposte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14828 del 04/09/2012, Sez. 1, Sentenza n. 25841 del 18/11/2013).



Per le medesime ragioni non sono suscettibili di esame le ulteriori contestazioni avanzate da parte attrice, introdotte surrettiziamente nella seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. nell'indicazione dei quesiti proposti per la consulenza tecnica di ufficio, che richiamano gli artt.2 e 3 della L. 287/90.

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base valutare il dedotto carattere usurario del mutuo; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente *il thema decidendum* (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione del carattere tecnico delle questioni esaminate ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
rigetta le domande di parte attrice;



condanna gli attori in solido a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro
6000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, con sentenza facente parte del verbale di udienza del 19.05.16

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno

